

All. "A" alla determinazione n. 169/SG del 22/12/2022



**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
BRESCIA**

*prezzi di consumo*  
*in luogo*  
**al 10 novembre 2022**  
delle scorte morte  
nelle aziende rurali  
della provincia di Brescia

**PREZZI AL 10 NOVEMBRE 2022**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Fieno misto di prato stabile di primo taglio.....ton	185,00	282,50
Fieno misto di prato stabile di secondo taglio.....“	149,18	250,00
Fieno misto di prato stabile di terzo taglio.....“	125,36	232,00
Fieno di erba medica e/o trifoglio ladino di primo e secondo taglio....“	205,00	342,50
Fieno di erba medica e/o trifoglio ladino di terzo e quarto taglio.....“	177,89	297,50
Fieno di erba medica di quinto e sesto taglio.....“	170,61	288,00
Fieno silo di erba medica.....“	52,60	89,40
Fieno di prato novello di leguminosa.....“	169,98	288,96
Fieno di loietto.....“	156,79	266,50
Fieno silo di loietto.....“	27,45	46,60
Insilato di loietto.....“	17,50	29,75
Trinciato di granoturco: - primo raccolto seminato marzo-aprile.....“	51,46	69,90
(insilato di pianta di - primo raccolto seminato maggio-giugno granoturco trinciata) dopo la raccolta di loietto.....“	45,58	61,20
- secondo raccolto seminato dopo la raccolta di orzo/frumento.....“	40,02	54,50
Pastone di granoturco (solo granella 32/35% umidità).....“	165,25	224,70
Pastone di granoturco ( integrale con tutolo al 60% sostanza secca)...“	139,91	190,27
Paglia di frumento sciolta .....“	117,58	142,50
Paglia di frumento imballata .....“	127,50	156,00
Paglia di frumento imballata in campo con pressa raccogliatrice.....“	127,50	156,00
Steli di granoturco di stame ( melgas).....“	20,76	26,00
Steli di granoturco di stame sfibrati.....“	34,50	40,50
Stallatico a completa maturazione nei campi (a norma di legge)...al mc	10,00	10,00
Stallatico a metà maturazione nei campi (a norma di legge).....“	8,13	8,13
Stallatico fresco nei campi (a norma di legge).....“	6,40	6,40
Stallatico fresco in cascina (a norma di legge).....“	5,07	5,07

*I suddetti prezzi si intendono applicabili ai foraggi e agli strami di qualità mercantile senza eccezione. Per tutte le altre scorte non contemplate nel presente quadro, o in condizioni diverse dalle accennate, dovranno essere praticati prezzi derivati dai precedenti a criterio del perito.*

**Fieni e paglia imballati con rotoballe:**

Il prezzo equivale al 95% dei prezzi dei corrispondenti fieni sciolti e della corrispondente paglia imballata in campo con pressa raccogliatrice.

**COEFFICIENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE**

Sono stati inoltre determinati i seguenti coefficienti di aggiornamento (\*) delle tariffe portate dai Capitolati in vigore al 10 novembre 2022

**Tariffa per le piantagioni:**

- per i prezzi ivi contemplati, tanto per gli aumenti che per le diminuzioni, eccetto che per la voce Q. (Capitolati 1929-1947) e per la voce R. (Capitolato 1921) Gelsi d'asta innestati - Stazioni : piana; trave; matronale, si adotterà il moltiplicatore: **2.500**

- per la voce Q. (Capitolati 1929-1947) e per la voce R. (Capitolato 1921) Gelsi d'asta innestati - Stazioni: piana; trave; matronale, si adotterà il moltiplicatore:

**1.600**

b) - per i prezzi contemplati nel Capitolato del 1955, tanto per gli aumenti che per le diminuzioni, eccetto che per la voce Q. Gelsi d'asta innestati - Stazioni: piana; trave; matronale, si adotterà il moltiplicatore: **6**

- per la voce Q. (Capitolato 1955) Gelsi d'asta innestati - Stazioni: piana; trave; matronale, si adotterà il moltiplicatore: **9**

#### **Indennizzi diversi per le piantagioni:**

1. per le voci di cui ai Capitolati del 1921-1929-1947, si adotterà il moltiplicatore: **1.200**

2. per le voci di cui al Capitolato 1955, si adotterà il moltiplicatore: **6**

#### **Indennizzi per coltivazioni e concimazioni:**

- per le voci di cui alle lettere a) b) c) f) i) l) dell'art. 82 Capitolato 1921, a) b) dell'art. 71 Capitolato 1929, si adotterà :

- per le qualità a debito, il moltiplicatore: **1.000**

- per le qualità a credito, il moltiplicatore: **2.000**

- per le voci di cui alle lettere d) e) h) dell'art. 82 Capitolato 1921 e per quelle dell'art. 79 Capitolato 1947, si adotterà il moltiplicatore: **1.000**

- per le voci di cui all'art. 80 Capitolato 1955 si adotterà il moltiplicatore: **10**

#### **Indennizzi diversi:**

a) per gli indennizzi considerati nell'art. 83 Capitolato 1921, nell'art. 72 Capitolato 1929 e nell'art. 80 Capitolato 1947, si adotterà il moltiplicatore:

**1.000**

b) per gli indennizzi considerati nell'art. 81 Capitolato 1955, si adotterà il moltiplicatore:

**6**

---

*(\*) Gli artt. 10 e 11 della legge n. 11/1971 e l'art. 16 della legge 203/1982 consentono agli affittuari di eseguire trasformazioni degli ordinamenti produttivi purchè non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano stati eseguiti nel rispetto dei programmi di sviluppo o in assenza di questi, nel rispetto delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo. Pertanto gli indennizzi per coltivazioni e concimazioni debbono calcolarsi solo per l'ultimo anno di locazione in fase di bilancio di riconsegna del fondo e non si dovrà più procedere a calcoli di indennizzi diversi come previsto dall'art. 83 Capitolato 1921, art. 72 Capitolato 1929, art. 80 Capitolato 1947 e art. 81 Capitolato 1955, fatti salvi gli accordi tra le parti.*

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)